



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 06/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE RELATIVA ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sei** del mese di **Marzo** alle ore **19:30**, nella **Sala Consiliare**, in seguito alla convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il **06/03/2019** si è riunito in seduta pubblica ed in Prima convocazione, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	GABBIADINI GABRIELE	SI		8	PERSICO NICOLO'	SI	
2	D'ALBA SIMONA	SI		9	BOSATELLI GIANCARLO	SI	
3	ASPERTI MICHELE	SI		10	ZANNI CLARA	SI	
4	TOMASELLI GIACOMO	SI		11	MASCHERONI ELISABETTA	SI	
5	PAGNONCELLI ROMANO	SI		12	VAILATI FRANCESCO		ag
6	PIZZOCCHERO ALBERTO	SI		13	ALLIA LUCIO	SI	
7	MAGRI DONATELLA	SI					

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa Il Segretario Generale sig.ra Dott.ssa Tiziana Serlenga
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco, Gabriele Gabbiadini**, espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno su cui il Consiglio adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 e ss.mm., della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art 1, comma 704 della cit. legge 147/2013 che dispone l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

VISTI:

a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: "650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.; 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.";

b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che "Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)."

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

DATO ATTO CHE:

a) in forza delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, nel comune di Pedrengo ha cessato di avere applicazione la TARES;

b) il comune di Pedrengo con deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 05/08/2014, adottata ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e s.m.i. ha approvato il regolamento per l'applicazione della IUC imposta unica comunale – componente relativa alla tassa sui rifiuti TARI;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 653 della legge n. 147/2013 che dispone che «a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»;

- la risposta ufficiale del Dipartimento delle Finanze del Mef e dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito di Telefisco 2018 che testualmente recita:

Delibera n. **5** del **06/03/2019**

“il comma 653 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 non impone ai Comuni l’obbligo di riferirsi esclusivamente alle risultanze dei fabbisogni standard, ma «anche» alle stesse, atteso che tale riferimento appare piuttosto come un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti. D’altro canto, occorre far presente che l’anno 2018 è il primo anno di applicazione dei fabbisogni standard nel processo di determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed è importante sottolineare che i fabbisogni attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale. Tuttavia, in considerazione della decorrenza della norma in questione a partire dall’anno in corso e dei termini assai ristretti per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2018, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un primo supporto di orientamento per i comuni che ancora non hanno approvato le tariffe della Tari e che intendono utilizzare i fabbisogni standard per la determinazione del costo del servizio, atteso che il 2018 può considerarsi come un anno di transizione, fermo restando che l’applicazione del comma 653 in commento sarà oggetto di approfondimenti per gli anni successivi”.

DATO ATTO che le risultanze dei fabbisogni standard di cui al comma 653 calcolate in base a quelle contenute nella «Tabella 2.6: Stime puntuali OLS dei coefficienti della funzione di costo - Smaltimento rifiuti» della «Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni» del 13 settembre 2016, adottata con il Dpcm del 29 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2017, ed alle linee guide del MEF, anche quello di aggiornamento del febbraio 2019, per consentire ai comuni un’agevole comprensione delle risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del piano finanziario, sono pari ad un totale del costo standard pari a 668.659,55 al netto dei costi amministrativi dell’Ente Locale, come da prospetto depositato agli atti, che confrontato con il costo del Piano Finanziario di questo Ente pari ad €. 659.159,36 al lordo dei costi amministrativi dell’Ente Locale determina uno scostamento verso il basso di €. 9.500,19, oltre all’ assenza nel questionario SOSE delle voci di costo riferite all’accantonamento al fondo rischi su crediti ed alle agevolazioni tributarie.

RILEVATA, in considerazione di quanto sopra espresso ed anche al fatto che il dato del fabbisogno standard non trovi corrispondenza con alcune voci del costo effettivo inserito nel piano finanziario, la correttezza dell’allegato Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2019 (allegato A), predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.;

DATO ATTO che il suddetto piano finanziario è stato predisposto:

- a) tenuto conto dei costi/ricavi a consuntivo realizzati nell’esercizio 2018 e comunicati dalla Società Servizi Comunali SPA;
- b) tenuto conto dei costi sostenuti dal Comune nell’esercizio 2018 e del livello complessivo dei servizi previsti per l’anno 2019;
- c) con criterio di prudenza in modo da assicurare che il conseguente gettito tariffario garantisca l’integrale copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2019.

DATO ALTRESÌ ATTO che, ai sensi del comma 654 dell’art. 1 della cit. legge 147/2013, il Piano Finanziario assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori in conformità alla normativa vigente.

VISTO l’art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 07.12.2018 con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 25.01.2019 con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra i contenuti del punto all'ordine del giorno, ed in particolare elenca le spese che costituiscono il PEF, attraverso il quale si costruisce la spesa del servizio rifiuti.

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali:

Zanni chiede se il nuovo sistema di raccolta ha innescato l'abbandono dei rifiuti. L'aumento della tariffa è determinato dalla raccolta della plastica?

Sindaco risponde. Non si ha la percezione di questo fenomeno ma qualcuno purtroppo lo fa. La maggior parte dei cittadini e delle imprese ha ben compreso il nuovo sistema che quindi sta funzionando molto bene. Qualche difficoltà c'è per i nuovi residenti ma si adeguano subito non appena ricevute le giuste indicazioni operative. Gli incivili purtroppo ci sono infatti la Polizia locale monitora la situazione e ha già irrogato delle sanzioni. Purtroppo è un problema culturale.

Assessore Pizzocchero risponde alla seconda domanda del consigliere Zanni sulla raccolta della plastica.

Zanni chiede se ci sono riduzioni di quantità di rifiuti in piazzola ecologica.

Sindaco risponde che c'è maggiore controllo sugli accessi e quindi si sono ridotte le quantità rispetto a prima. Sono stati segnalati fenomeni di intrusione notturna con furto di rame o altri materiali. Ma va detto che c'è un maggiore controllo anche sui frequentatori della piazzola che in passato riciclavano i materiali, poiché è vietato portare via i rifiuti dalla piazzola se non da parte gestore del servizio.

Ci sono per legge delle precise responsabilità sulla gestione dei rifiuti in piazzola e bisogna fare attenzione a non incorrere in esse.

Assessore Pizzocchero interviene per ulteriori informazioni sugli accessi in piazzola. Vengono controllati anche numericamente gli accessi per controllare quante volte e che tipo di rifiuto viene conferito.

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza

Delibera n. **5** del **06/03/2019**

all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i..

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore IV Economico/Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto ciò premesso e considerato

CON l'assistenza del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli 12, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.

2. DI APPROVARE l'allegato A) Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, predisposto ai sensi del d.P.R. n. 158/99, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

3. DI DARE ATTO del rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, in merito alle risultanze dei fabbisogni standard, come esplicitato nelle premesse;

4. DI ALLEGARE copia del presente atto al Bilancio di Previsione per l'anno 2019-2021 ai sensi dell'art. 172 del D.lgs. 267/2000.

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto e relativi allegati:

- all'Osservatorio Nazionale Sui Rifiuti - via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 ROMA - ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 158/99;
- per conoscenza all'ANPA - Dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione, Settore strumenti economici e fiscali - Osservatorio Tariffe - via V. Brancati, 48 - 00144 ROMA.

6. DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti previsti dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

CON voti favorevoli 12, .resi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto

Delibera n. **5** del **06/03/2019**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Gabriele Gabbiadini
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Tiziana Serlenga
(Sottoscrizione apposta digitalmente)